

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2694 del 09/05/2025
Oggetto	Provvedimento di diniego della domanda di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs 387/03 e s.m.i., presentata dalla Società OPR SUN 24 Srl per un impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile solare agrivoltaica avente potenza nominale pari a 12.467 kWp, da realizzarsi in Comune di Ozzano dell'Emilia, Via Prati Ronchi n.4 (foglio catastale 2, mapp 9, 14, 24, 25, 29, 30, 33).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2812 del 09/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno nove MAGGIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

OGGETTO: Provvedimento di diniego della domanda di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs 387/03 e s.m.i., presentata dalla Società OPR SUN 24 Srl per un impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile solare agrivoltaica avente potenza nominale pari a 12.467 kWp, da realizzarsi in Comune di Ozzano dell'Emilia, Via Prati Ronchi n.4 (foglio catastale 2, mapp 9, 14, 24, 25, 29, 30, 33).

IL RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Visti:

- il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.”, art.15 comma 2;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11/12/2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.” e s.m.i.;
- il DPR 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli art. 52 quarter e 52 sexies;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia.” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002 n. 37 “Disposizioni Regionali in materia di espropri”, e successive modificazioni e integrazioni;
- la Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.125 del 23/05/2023 “Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio” (di seguito DAL 125/2023).

Richiamate:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo all'Agenzia Regionale

Prevenzione Ambiente ed Energia (Arpae);

- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 di Revisione incarichi di funzione;
- la Determinazione della Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento nuovi incarichi di funzione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 103 del 08/10/2024, di conferimento all'Ing Leonardo Palumbo dell'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE.

Premesso che:

- la società OPR SUN 24 Srl (di seguito Società proponente), con sede legale in Comune di Milano, via Ceresio n. 7 (p.iva e codice fiscale 13006050960), ha presentato in data 10/04/2024¹ ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito ARPAE-AACM) – una domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile solare agrivoltaico avanzato avente potenza nominale pari a 12.467 kWp, da realizzarsi in Comune di Ozzano dell'Emilia, Via Prati Ronchi n.4 (foglio catastale 2, mapp 9, 14, 24, 25, 29, 30, 33), e dell'impianto per la connessione alla rete elettrica nazionale (preventivo di connessione Codice rintracciabilità: TICA 343620856) nei Comuni di Ozzano dell'Emilia, Castenaso e San Lazzaro di Savena;
- ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/2003 e s.m.i. il progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Ozzano dell'Emilia, Castenaso e San Lazzaro di Savena, per l'individuazione dell'infrastruttura elettrica di connessione e della relativa Dpa - Distanza di Prima Approssimazione e per l'apposizione del vincolo espropriativo finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse;
- l'impianto è ubicato in area idonea per l'installazione di impianti fotovoltaici ai sensi dell'art 20, comma 8, lettera *c-quater*, del D.Lgs 199/2021; in tali aree la DAL n.125/2023 stabilisce i requisiti di cui ai punti **1.c.2.2.3** e **1.c.3** per gli impianti agrivoltaici avanzati ricadenti in area *c-quater*;
- il progetto è stato oggetto di Verifica di Assoggettabilità a VIA (screening) conclusasi con Determina della Regione Emilia Romagna n° 4248 del 29/02/2024 che ha stabilito l'esclusione dalla procedura di VIA;
- l'istanza è stata completata con documentazione pervenuta il 14/05/2024 acquisita agli atti con PG n. 87792²,

Considerato che:

- ARPAE-AACM, con PG n. 96025 del 24/05/2024, ha comunicato che il procedimento si intende avviato dal 14/05/2024, data di protocollo del completamento della domanda, e contestualmente ha indetto³ la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona⁴ con i termini previsti dall'art. 13 del D.L. 76/2020 vigente, e ha trasmesso agli Enti coinvolti le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
- con la nota di indizione della Conferenza di Servizi, ARPAE-AACM ha comunicato che il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di 60 giorni dalla data di avvio⁵, e che il termine è sospeso dalla data di pubblicazione sul BURERT per attendere la scadenza del termine di deposito per la presentazione delle osservazioni dagli aventi diritto e per l'eventuale richiesta di integrazioni;
- l'avviso di deposito dell'istanza è stato pubblicato in data 05/06/2024 nel BURERT n. 169⁶, sul quotidiano "La Repubblica Bologna", nella medesima data, ed all'Albo Pretorio dei Comuni di Ozzano dell'Emilia, Castenaso e San Lazzaro di Savena per 30 giorni consecutivi dal 05/06/2024 al 05/07/2024; ARPAE-AACM ha inoltre inviato le comunicazioni ai proprietari delle aree interessate dalle opere

¹ Domanda agli atti di ARPAE con PG nn. 63994, 64021, 64023, 64025, 64026 del 05/04/2024 e successivo PG n. 66659 del 10/04/2024 (Pratica Sinadoc 38911/2023).

² Completamento dell'istanza richiesto da ARPAE-AACM con nota PG n. 78157 del 29/04/2024.

³ Come previsto dall'art. 12 del DLgs 387/2003 e s.m.i.

⁴ Ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/90 e s.m.i.

⁵ termine previsto ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs 387/2003 ridotto di un terzo.

⁶ il procedimento è stato sospeso dal 05/06/2024 (data di pubblicazione dell'avviso nel Burert), al 17/09/2024 data di presentazione della Valutazione di Incidenza;

connesse⁷;

- non sono pervenute osservazioni da parte dei proprietari delle aree interessate dall'intervento;
- nel corso della Conferenza⁸, la Città Metropolitana⁹ ha segnalato che:
 - *relativamente all'idoneità dell'area ai sensi dell'art. 20 c. 8 lettera c-quater del D.lgs 199/2021, la recente DAL regionale n.125 del 2023 definisce dei parametri per la localizzazione degli impianti fotovoltaici e agrivoltaici in territorio rurale. Difatti al punto 2.3 della stessa e alla lettera B.7 della DAL 28/2010, viene richiesto il rispetto dei limiti dimensionali (criterio del 10%) ovvero che "nelle aree agricole di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199 del 2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla lettera B), punto 7, dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010". A tal fine si ritiene opportuno che sia dimostrato il pieno rispetto dell'occupazione massima del 10% dell'impianto.*
- la Società proponente ha trasmesso integrazioni e chiarimenti in data 11/07/2024; tali chiarimenti non sono risultati sufficienti in merito al rispetto dei requisiti richiesti dalla DAL 125/2023, così come precisati nel parere della Regione Emilia-Romagna - Settore Governo e Qualità del territorio prot 1053631 del 20/10/2023 (punto c.3). Pertanto ARPAE-AACM, con nota PG n. 150849 del 20/08/2024, ha rilevato con riferimento agli atti regionali quanto segue:
 - *l'area deve essere calcolata considerando unicamente la "proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno, nella loro maggiore estensione", e la superficie così calcolata non deve superare il 10% della superficie del territorio agricolo nella disponibilità del richiedente; non è pertanto accettabile quanto da voi dichiarato nell'elaborato "RVFVER31-A23-00 Idoneità area".*
- in data 04/09/2024¹⁰ ARPAE-AACM ha ribadito la necessità di dimostrare il pieno rispetto delle condizioni previste dalla normativa regionale DAL 125/2023 per la localizzazione degli impianti fotovoltaici ed agrivoltaici sul territorio regionale ed è inoltre stato richiesto alla società proponente di presentare la Valutazione di Incidenza, come previsto dalla determinazione di screening, per il nuovo sito Rete Natura 2000¹¹, come segue:
 - *la documentazione integrativa continua a non essere coerente con quanto previsto dalla DAL 125/2023 della Regione Emilia-Romagna ed ai successivi pareri della Regione - Settore Governo e Qualità del territorio - prot 1264886 del 21/12/2023 e prot 1053631 del 20/10/2023. In particolare si ribadisce che la proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno, nella loro maggiore estensione non deve superare il 10% della superficie del territorio agricolo nella disponibilità del richiedente. Si richiede pertanto di fornire la documentazione comprovante la disponibilità delle aree agricole come richiesto dagli atti regionali.*
- sono pervenute le determinazioni favorevoli dei seguenti Enti: Comune di Castenaso (con prescrizioni), Consorzio della Bonifica Renana (con prescrizioni), AUSL di Bologna (con prescrizioni), Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale (esito Valutazione di Incidenza favorevole con prescrizioni), Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (con prescrizioni), Aeronautica Militare (con prescrizioni), Comando Marittimo Nord, Comando Militare Esercito "Emilia Romagna", TIM s.p.a., ARPAE-Servizio Sistemi Ambientali (con prescrizioni). Non si sono espressi Comune di San Lazzaro di Savena, Comune di Ozzano dell'Emilia, Città Metropolitana di Bologna Servizio Progettazione costruzione e manutenzione strade, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Hera s.p.a., E-distribuzione s.p.a., Terna s.p.a., Ministero delle Imprese e del Made in Italy; pertanto, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L.

⁷ Con PG nn 101228 e 101238 del 03/06/2024.

⁸ Lo svolgimento dei lavori della Conferenza di Servizi è riassunto nella comunicazione dei motivi ostativi (ex art 10 bis della Legge 241/1990) a seguito della conclusione negativa della Conferenza stessa, PG n. 218038 del 02/12/2024 a cui si rimanda, trasmessa al Proponente e a tutti gli Enti.

⁹ con nota di richiesta integrazioni acquisita in atti con PG n. 105091 del 07/06/2024.

¹⁰ Nota di ARPAE-AACM agli atti con PG n. 159818 del 04/09/2024

¹¹ VINCA richiesta a seguito della delibera della Regione Emilia Romagna DGR n.1562 del 08/07/2024 relativa all'ampliamento della Rete dei Siti Natura 2000 ed in particolare del sito "IT 4050001 GESSI BOLOGNESI, CALANCHI DELL'ABBADESSA", che include un'area territoriale prossima all'area di impianto, è stato necessario richiedere l'integrazione degli elaborati di progetto con la Valutazione di Incidenza, come previsto dalla determinazione di screening;

241/90, la mancata comunicazione entro il termine equivale ad assenso senza condizioni.

- il Comune di Ozzano dell'Emilia ha successivamente inviato il proprio parere favorevole, agli atti con PG n. 222189 del 09/12/2024;
- nel corso della Conferenza di Servizi asincrona è pervenuto il **parere negativo** della Città metropolitana di Bologna- Area Pianificazione Territoriale e mobilità sostenibile¹² con le motivazioni che, in sintesi, si riportano: “(...)

*1. Relativamente all'idoneità dell'area oggetto di impianto, essendo l'area idonea ai sensi dell'art. 20 c. 8 l. c-quater del D.lgs.199/2021, poiché esterna al buffer di 500 m rispetto ad un bene tutelato ai sensi del D.lgs. 42/2004, è soggetta al rispetto del limite massimo di occupabilità dell'impianto previsto dalla DAL 125/2023, ovvero pari al 10% delle aree in disponibilità del proponente, calcolate considerando la proiezione a terra dei pannelli nella loro maggiore estensione. (...) si evidenzia che la Regione Emilia-Romagna con apposito parere prot. 1053631 del 20/10/2023 al punto c.3 chiarisce che **il criterio di calcolo dell'area occupabile dall'impianto vale anche per gli impianti agrivoltaici avanzati sia che essi siano collocati o meno su aree certificate.***

Relativamente a quanto sopra l'impianto, così come proposto, non rispetta il requisito di cui sopra e pertanto non risulta ammissibile.”

Rilevato quindi sulla base di quanto sopra puntualmente evidenziato che l'impianto in progetto non rispetta i requisiti stabiliti dalla DAL 125/2023 ai punti **1.c.2.2.3** - valido per gli impianti fotovoltaici realizzati in aree agricole di cui all'art 20, comma 8, lett. c-quater del DLgs. n. 199/2021¹³ e **1.c.3** della stessa DAL 125/2023¹⁴, relativo agli impianti agrivoltaici avanzati;

Richiamata altresì la circolare interpretativa della Regione Emilia-Romagna - Settore Governo e Qualità del territorio prot 1053631 del 20/10/2023 che stabilisce che gli agrivoltaici avanzati collocati su aree c-quater non interessate da coltivazioni di pregio (definite ai sensi della DAL 125/2023) devono rispettare il criterio in base al quale *la proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno, nella loro maggiore estensione, non superi la misura massima del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente.*

Ritenuto pertanto che il parere negativo sopra riportato non è superabile per le motivazioni sopra esposte, la Conferenza di Servizi si è **conclusa con esito negativo**, trasmesso con PG n. 218038 del 02/12/2024, cui è stato **allegato il parere negativo sopra citato della Città Metropolitana di Bologna**; la conclusione negativa della Conferenza ha **valore di comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.**, e conseguente sospensione dei termini di conclusione del procedimento per consentire al Proponente di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Ai sensi dell'art. 10-bis i termini riprendono a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine per la loro presentazione;

Dato atto che:

- la Società proponente ha presentato le proprie osservazioni in data 12/12/2024, che sono state acquisite agli atti con PG n. 225321/2024;
- in data 18/12/2024 con nota PG n. 229498 ARPAE-AACM ha messo a disposizione della Conferenza le osservazioni presentate dalla OPR SUN 24 Srl ed ha informato gli Enti e la Società Proponente sulla necessità di approfondimenti giuridici;

¹² prot n. 68581 del 22/10/2024, agli atti con PG n. 191871 del 23/10/2024.

¹³ 2.3. nelle aree agricole di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199 del 2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla lettera B), punto 7, dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010.

¹⁴ 3. fuori dai casi di cui al precedente punto 2.2., nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati, rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale purché, in entrambi i casi, la proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno, nella loro maggiore estensione, non superi la misura massima del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente.

- in data 03/03/2025 sono pervenuti gli approfondimenti giuridici da parte delle competenti Strutture regionali¹⁵ ai fini della valutazione delle osservazioni presentate dal Proponente che confermano e chiariscono quanto riportato nel parere regionale sopra richiamato, come segue:
 - il calcolo della percentuale massima (10%) di utilizzo della superficie in disponibilità del richiedente che intende realizzare un impianto agrivoltaico avanzato, va svolto considerando la “proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno, nella loro maggiore estensione”; trattasi, cioè, di una misurazione di *favor* nella quale, diversamente da quanto è previsto per la realizzazione di impianti agrivoltaici non avanzati, non viene computata l'intera superficie territoriale ove è posto l'impianto (come da parere RER prot. 1053631 del 20 ottobre 2023);
 - l'altezza di progetto dei pannelli che consente coltivazioni al di sotto di essi, costituisce esclusivamente un elemento che comprova l'integrazione fra attività agricola e produzione energetica, come stabilito dalle “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici” emanate dal MITE nel giugno 2022, **ma non costituisce in alcun modo una deroga alla disciplina prevista dalla DAL n. 125/2023.**
- all'esito degli approfondimenti forniti dalla Regione Emilia-Romagna, al fine della valutazione delle osservazioni presentate dal Proponente e dell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza, ai sensi del comma 5 dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., si è ritenuto necessario lo svolgimento della Conferenza di servizi in modalità sincrona ex art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., che è stata pertanto convocata con nota PG n. 43922 del 07/03/2025, mandando copia al Prefetto per la designazione del rappresentante unico delle amministrazioni statali¹⁶;
- in data 24/3/2025 si è tenuta la seduta di Conferenza di servizi, in modalità sincrona in videoconferenza cui hanno partecipato i Comuni di Castenaso e Ozzano dell'Emilia, la Città Metropolitana di Bologna, oltre alla Società proponente;
- Nel corso della seduta:
 - La Società proponente ha esposto sinteticamente le osservazioni inviate a seguito del preavviso di diniego. Da un punto di vista tecnico ha sottolineato che il progetto presentato garantisce la continuità della coltivazione agricola in una percentuale di terreno superiore al 90% dell'intera area di impianto. Osserva che l'impianto ricade in area idonea secondo l'art 20, comma 8, c-quater del D.Lgs 199/2021 e che la DAL 125/2023 stabilisce che in tali aree agricole siano ammessi impianti agrivoltaici avanzati, unicamente se garantiscano una occupazione del terreno agricolo non superiore al 10% della totalità dell'area di impianto, intesa come proiezione a terra dei pannelli fotovoltaici, nella loro massima estensione. Questa prescrizione non tiene conto però dell'effettiva percentuale di terreno agricolo per il quale viene garantita la continuità della coltivazione agricola. Da un punto di vista giuridico ha rilevato che la recente normativa nazionale successiva alla DAL n. 125/2023 (DM 21/06/2024 - aree idonee - e DL n. 63/2024 - decreto agricoltura) hanno di fatto superato la norma regionale in quanto stabiliscono condizioni in contrasto con questa; la DAL 125/2023 deve pertanto a parere del Proponente intendersi di fatto abrogata.
 - la Città Metropolitana di Bologna ha confermato il proprio parere negativo in quanto l'impianto non risulta ammissibile alla luce delle valutazioni espresse in sede istruttoria ed in particolare per l'assenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale che è attualmente vigente.
 - i Comuni di Ozzano dell'Emilia e di Castenaso hanno confermato i rispettivi pareri favorevoli con le prescrizioni già espresse;
 - ARPAE-AACM ha ribadito che sul territorio regionale, per la localizzazione di impianti fotovoltaici, trovano applicazione la DAL 28/2010 modificata dalla DAL 125/2023: l'ammissibilità di impianti agrivoltaici in aree idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett c-quater del d.lgs 199/2021 e s.m. è pertanto vincolata alla prescrizione dell'occupazione di un massimo del 10% dell'area di impianto intesa come proiezione a terra dei pannelli nella loro massima estensione come espressamente previsto nella DAL 125/2023. Questa è la misura di *favor* che è stata individuata dalla disciplina regionale per gli impianti agrivoltaici avanzati posti in aree c-quater. La sopravvenuta normativa nazionale, DM

¹⁵ In atti con PG n.63346/2025

¹⁶ Con PG n. 49599 del 14/03/2025, cui la Prefettura ha risposto con nota in atti con PG n. 51390 del 18/3/2025 delegando la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

21/06/2024, demanda alle Regioni l'applicazione in concreto dei principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti a fonti rinnovabili nel territorio regionale. Nelle more dei provvedimenti regionali, rimangono ad oggi applicabili le disposizioni regionali vigenti.

- Dopo ampia discussione la Conferenza di Servizi ha chiuso i propri lavori come da verbale conclusivo, agli atti con PG n. 64058/2025 del 4/4/2025, valutando che le osservazioni presentate dal proponente non consentano il superamento dei motivi ostativi già comunicati con il preavviso di rigetto art. 10bis della L 241/90.

Nello specifico, le osservazioni della Società proponente non sono accoglibili per le seguenti motivazioni¹⁷:

1. relativamente alla *intervenuta abrogazione della DAL 125/2023 in relazione al requisito di "occupabilità", per effetto delle modifiche normative introdotte dall'art. 5 del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101 (il "DL 63/2024" o il "DL Agricoltura) e dal DM 21 giugno 2024, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*:

Il DM 21/06/2024 conferma la competenza delle Regioni in materia, in coerenza con l'art 20, comma 4 del DLgs n. 199/2021; pertanto nelle more di nuovi provvedimenti regionali, rimangono ad oggi applicabili le disposizioni regionali vigenti (DAL n. 28/2010 e requisiti previsti dalla DAL n. 125/2023);

2. relativamente alla *"compatibilità del progetto con la DAL 125/2023"* e all'affermazione della Società proponente che ritiene *il requisito di "occupabilità" non applicabile agli impianti agrivoltaici realizzati su aree agricole non interessate da colture certificate*:

Il calcolo della percentuale massima (10%) di utilizzo della superficie in disponibilità del richiedente che intende realizzare un impianto agrivoltaico avanzato, va svolto considerando la "proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno, nella loro maggiore estensione"¹⁸. Trattasi, cioè, di una misura di *favor* nella quale, diversamente da quanto è previsto per la realizzazione di impianti agrivoltaici non avanzati, è possibile localizzare i pannelli sull'intera superficie disponibile, pur nel rispetto del 10% massimo come proiezione a terra, anziché localizzarli su una porzione di area limitata al 10% massimo dell'intera area in disponibilità. Nello specifico caso in esame, il fatto che l'altezza dei pannelli consenta coltivazioni al di sotto di essi, costituisce un elemento che comprova l'integrazione fra attività agricola e produzione energetica, ma non costituisce una deroga alla disciplina prevista dalla DAL n. 125/2023.

Per tutto quanto sopra espresso

Si procede alla conclusione del procedimento e alla emissione del provvedimento di diniego, per le tutte le motivazioni e le valutazioni sopra esposte;

DETERMINA

di diniegare la richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/03 e s.m.i., presentata dalla Società OPR SUN 24 Srl, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile solare agrivoltaica, avente potenza nominale pari a 12.467 kWp, in Comune di Ozzano dell'Emilia, Via Prati Ronchi n.4 (foglio catastale 2, mapp 9, 14, 24, 25, 29, 30, 33), per le motivazioni e valutazioni sopra esposte;

Dispone:

- la comunicazione del presente provvedimento alla Società richiedente OPR SUN 24 Srl;
- la pubblicazione del presente provvedimento finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolve;
- che copia della presente determinazione sia inviata a mezzo PEC a tutte le Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza di Servizi.

¹⁷ come confermato con specifico chiarimento da parte della Regione Emilia Romagna in atti con PG n. 63346/2025

¹⁸ Parere della Regione Emilia-Romagna - Settore Governo e Qualità del territorio prot 1053631 del 20/10/2023 - punto c.3

Avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Il Dirigente Responsabile

Leonardo Palumbo

(atto firmato digitalmente)¹⁹

¹⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.